



30813-22

In caso di diffusione o di riproduzione del presente provvedimento per finalità di informazione giudiziale, omettere le generalità e gli altri dati identificativi indicati nell'allegato provvedimento, a norma dell'art. 52 del D.L.vo n. 106 del 2003.

IL CANCELLIERE

REPUBBLICA ITALIANA
 In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
 QUARTA SEZIONE PENALE

Composta da:

SALVATORE DOVERE
 MAURA NARDIN
 GABRIELLA CAPPELLO
 ALESSANDRO RANALDI
 FABIO ANTEZZA

- Presidente -
 - Relatore -

Sent. n. sez. 724/2022
 UP - 11/05/2022
 R.G.N. 24402/2021

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis)

nato a

(omissis)

avverso la sentenza del 03/05/2021 del GIUDICE DI PACE di LIPARI

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere MAURA NARDIN;

lette la requisitoria e le conclusioni formulate dal Procuratore generale, in persona del Sostituto Procuratore SILVIA SALVADORI

RITENUTO IN FATTO

1. Il Giudice di pace di Lipari ha dichiarato (omissis) responsabile del reato di cui all'art. 590, commi 1 e 3 cod. pen., per avere, con colpa consistita in imprudenza e nella violazione dell'art. 172 C.d.S., cagionato, a seguito della collisione dell'auto da lui condotta contro un cancello, un trauma cranico minore, con prognosi di giorni cinque, alla figlia di anni quattro, non assicurata al seggiolino previsto dal Codice della Strada per la ritenuta dei bambini.
2. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso l'imputato formulando due motivi di impugnazione.
3. Con il primo fa valere il vizio di motivazione, sotto il profilo della contraddittorietà e della manifesta illogicità. Ricorda che il giorno 12 febbraio 2017 egli fu coinvolto in un lieve incidente stradale e che si premurò di condurre la figlia, che viaggiava con lui, al Pronto soccorso, a titolo meramente precauzionale. La piccola venne dimessa con diagnosi di trauma cranico minore, senza alcun giorno di prognosi. Dopo qualche ora, la madre della bambina la condusse nuovamente al Pronto soccorso, ove fu ribadita la diagnosi, con assegnazione di prognosi di giorni cinque. Nessuna conseguenza fu, tuttavia, patita dalla minore, che il giorno successivo tornò alla scuola materna, non subendo nessun danno, né patendo alcun postumo, a causa del sinistro, come riconosciuto dallo stesso giudice di pace che ha rigettato la domanda risarcitoria proprio per l'assenza di lesioni di qualsiasi tipo. Riprende la giurisprudenza di legittimità in ordine alla differenza fra il reato di percosse e lesioni dolose, nonché quella sulla nozione di malattia.
4. Con il secondo motivo si duole del vizio di motivazione in relazione alle ritenute violazioni delle norme sulla circolazione stradale, relative al mancato utilizzo del sistema di ritenuta dei bambini, ed all'utilizzazione di pneumatici usurati. Osserva che la sussistenza del primo profilo di colpa è stata ricavata unicamente dalla narrazione della madre della minore, che ha affermato, in sede di S.I.T. di averlo appreso dalla figlia di quattro anni, circostanza non ribadita in dibattimento. Il secondo profilo, invece, è affermato in modo del tutto congetturale, non essendo stato effettuato alcun rilievo tecnico sullo spessore degli pneumatici. Conclude per l'annullamento della sentenza impugnata.
5. Con requisitoria scritta, ai sensi dell'art. 23, comma d.l. 137/2020, il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere accolto.
2. La questione da risolvere attiene alla configurabilità del reato di lesioni colpose, a fronte dell'affermazione formulata dal giudice di pace in ordine all'insussistenza di 'danni risarcibili' conseguenti alla condotta colposa.

3. Vanno premesse alcune considerazioni generali.

4. Il reato configurato dall'art. 582 cod. pen., stabilisce che sia punibile 'chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale dalla quale deriva una malattia del corpo o della mente'. La semplice lettura della norma consente di comprendere che la malattia, nella sua nozione penalistica, non è il *post factum* della lesione, ma ne costituisce il nucleo intrinseco. L'utilizzo del verbo 'deriva', nel testo della norma cardine di cui all'art. 582 cod. pen. (Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale dalla quale 'deriva' una malattia è punito...), non indica un rapporto di consequenzialità, ma cristallizza il concetto penalistico di malattia come connotato della nozione penalistica di lesione personale.

E' sulla durata della malattia (più o meno di quaranta giorni) o sulla specificità dell'alterazione funzionale che essa comporta (indebolimento o perdita di un senso o di un organo, perdita di un arto, grave compromissione o perdita della favella, della capacità di procreare, ecc.) che il legislatore misura la sanzione penale, con l'introduzione delle aggravanti di cui all'art. 583, commi 1^a e 2^a cod. pen..

5. L'ordinamento, infatti, misurando la durata malattia come tempo necessario alla guarigione o al consolidamento definitivo degli esiti della lesione, assegna al tempo un 'peso' che incide sulla 'quantità della sanzione', palesando una scelta che pone all'interno della reazione penale anche l'intervallo necessario per il raggiungimento di un nuovo stato di benessere della persona offesa, ancorché di benessere degradato, purché stabile. Ciò vale, com'è ovvio sia per le lesioni dolose, che per le lesioni colpose che ripetono dalla disciplina di cui agli artt. 582 e 583 i criteri distintivi relativi alla qualificazione della gravità delle lesioni medesime.

6. La nozione di malattia è stata elaborata dalla giurisprudenza di legittimità con una pronuncia di alcuni anni orsono, secondo cui: "Ai fini della configurabilità del delitto di lesioni personali, la nozione di malattia giuridicamente rilevante non comprende tutte le alterazioni di natura anatomica, che possono in realtà anche mancare, bensì solo quelle alterazioni da cui deriva una limitazione funzionale o un significativo processo patologico ovvero una compromissione delle funzioni dell'organismo, anche non definitiva, ma comunque significativa" (così Sez. 4, n. 17505 del 19/03/2008, Pagnani, Rv. 239541; ed in seguito: Sez. 5, n. 40428 del 11/06/2009, Lazzarino e altri, Rv. 245378; Sez. 4, n. 22156 del 19/04/2016, P.C. in proc. De Santis, Rv. 267306, richiamata dalla Corte territoriale; da ultimo cfr. Sez. 5, n. 33492 del 14/05/2019, Gattuso Maria Teresa, Rv. 276930).

7. La sentenza testé richiamata affrontando il tema della definizione del concetto di malattia, nel diritto penale, muove dalla scelta del legislatore del 1930, di introdurre il reato di percosse, distinguendolo dal delitto di lesioni, laddove il previgente codice Zanardelli, ricomprendeva le prime nel delitto denominato 'lesioni personali' (all'art. 372), con cui veniva punita la condotta di "chiunque,

senza fine di uccidere, cagioni ad alcuno un danno nel corpo, o nella salute o una perturbazione di mente". Sarebbe stata l'indeterminatezza della nozione di danno ad indurre il legislatore del 1930 a distinguere i due reati, secondo il criterio della distinzione tra il caso del mero esercizio della violenza fisica (nel quale l'evento è costituito esclusivamente dal pregiudizio all'incolumità personale) e quello in cui alla violenza fisica consegue una malattia, concetto questo ritenuto più restrittivo di quello di danno (che ricomprende anche l'ipotesi di un mero dolore fisico).

La decisione ripercorre le posizioni assunte in dottrina ed in giurisprudenza in ordine al concetto di malattia e sottolinea che -a fronte di una nozione incentrata esclusivamente sulla mera alterazione anatomica, ancorché minima e localizzata, corrispondente alla definizione contenuta nella Relazione ministeriale al codice penale e largamente diffusa nella giurisprudenza più risalente- si è prospettata, una concezione diversa, elaborata dalla dottrina, che "fa riferimento alla necessità che a questa alterazione (che peraltro può anche mancare) si accompagni l'esistenza di limitazioni funzionali", così avvicinandosi ad una definizione di malattia più aderente a quella della scienza medica.

Si tratta di una impostazione che è stata progressivamente condivisa da pronunce di legittimità (la sentenza n. 22156 del 19/04/2016 richiama: Sez. 4, Sentenza n. 3448, del 28/10/2004 Perna, Rv. 230896 in relazione alla qualificazione come malattia di un processo infiammatorio delle mammelle durato nel tempo, con anomala temperatura corporea e necessità di rimozione di protesi; Sez. 5, Sentenza n. 714 del 15/10/1998 Rocca, Rv. 212156, che ha confermato la natura di malattia dei segni di svenimento accompagnati da una difficoltà respiratoria durata tre o quattro minuti conseguenti ad una condotta di afferrare al collo per due volte una persona; Sez. 4, Sentenza n. 10643, 14/11/1996, Francolini, Rv. 207339, che ha invece escluso la malattia per le conseguenze di un intervento chirurgico di natura estetica che aveva provocato l'asimmetria delle mammelle e dei capezzoli). E che implica, in ogni caso, che l'alterazione comporti una perturbazione funzionale di tipo dinamico, la cui evoluzione può condurre alla guarigione o alla stabilizzazione in uno stato di benessere degradato o, in ipotesi infausta, alla morte (sul punto Sez. U, n. 9163 del 25/01/2005 - dep. 08/03/2005, Raso, Rv. 230317; Sez. 4[^], Sentenza n. 4339 del 24/11/2015, dep. 2/02/2016, non massimata).

8. Nel caso di specie, è proprio il giudice ad affermare che al sinistro non è non sono seguiti postumi e che la piccola è tornata a scuola il giorno successivo all'incidente, su questa base rigettando la richiesta risarcitoria.

9. Posto che, tuttavia, l'accertamento della sussistenza di un'effettiva malattia, che costituisce l'evento del reato di lesioni, è indispensabile per affermare la penale responsabilità dell'imputato, si impone l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.


P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice di pace di Lipari, in diversa persona fisica.


Oscuramento dati

Così deciso il 11/05/2022


Il Consigliere est.
Maura Nardin



Il Presidente
Salvatore Dovere



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi 9 AGO. 2022



IL DIRETTORE
Giuseppe Capeta

